



## Città di Legnano

### **ORDINANZA N°293 DEL 23-07-2018**

**Oggetto:** NUOVA DISCIPLINA ED ESTENSIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO CENTRALE

#### **IL DIRIGENTE**

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 26/06/2018, è stata modificata la disciplina della Zona a Traffico Limitato centrale (in seguito ZTL) già istituita con delibera n. 265 del 17 ottobre 2006 ;

Richiamate le delibere di Giunta Comunale

- n. 101/2014 con la quale è stata approvata l'installazione dei sistemi automatici per il controllo degli accessi alla ZTL per le vie XXV Aprile e Cavallotti;
- n. 58 del 10.4.2018 con cui viene approvata l'installazione di apparecchiature per consentire la rilevazione automatica degli accessi dei veicoli non autorizzati anche presso i varchi d'accesso delle Zone a Traffico Limitato cittadine, attualmente non presidiati.

Ravvisata la necessità di dare attuazione alle previsioni della Giunta Comunale con l'adozione di un provvedimento che, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 285/92, stabilisca nel dettaglio la disciplina d'uso dell'area e individui i limiti e le condizioni alle quali è consentito l'accesso a talune categorie di veicoli.

Tenuto conto che:

- il D.P.R. 503/96 prevede la possibilità, per le persone detentrici del contrassegno di cui alla fig. II 130 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.º 495 modificato con il D.P.R. 30 luglio 2012 n.º 151, di poter accedere alla ZTL ove ricorrono le condizioni di cui all'art. 11 comma 3 di detto decreto;
- la delibera di Giunta Comunale sopra richiamata prevede la possibilità di sosta nell'area ZTL alle categorie autorizzate solo negli stalli dedicati.

Vista l'autorizzazione ministeriale del 8.4.2015 prot. 1571 ottenuta per l'attivazione del controllo degli accessi ZTL tramite telecamere di via XXV aprile e la raccomandazione di attuare un periodo di pre-esercizio in cui accertare e contestare le violazioni esclusivamente da parte della Polizia Locale;

Considerato che con la delibera di Giunta di cui in premessa viene estesa la disciplina a ZTL di via XXV aprile sulle 24 ore in via continuativa e, pertanto, sussiste la necessità di riscontrare le raccomandazioni ministeriali relativamente alle variazioni apportate.

Visto l'art. 7 del Codice della Strada

Visto l'art. 107 comma 3/f del D.Lgs. 267/2000

## ORDINA

1. L'istituzione di una ZTL secondo la disciplina di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 109/2018 come definita dall'art. 3, comma 1, punto 54) del D.Lgs 285/92, nelle seguenti vie, in cui è vietato il transito e la sosta a carattere permanente:
  - piazza S. Magno;
  - corso Garibaldi, tratto compreso tra piazza San Magno e via Verdi;
  - corso Magenta, tratto compreso tra piazza San Magno e via Ratti;
  - via Cavallotti;
  - via Palestro, tratto compreso tra corso Garibaldi e Largo Seprio;
  - via XXV Aprile;
  - via Giulini;
  - via Corridoni, tratto compreso tra corso Magenta e vicolo Corridoni;
  - via Luini, ad eccezione dell'area immediatamente prospiciente largo Tosi, attrezzata per la il carico e scarico e la sosta dei veicoli autorizzati all'accesso.
2. La gestione del controllo permanente degli accessi nella ZTL mediante l'installazione dei dispositivi previsti dall'art. 17 comma 133-bis della legge 15 maggio 1997 n. 127 presso i varchi situati in via XXV Aprile e via Cavallotti, con accesso da via Palestro;
3. l'inversione del senso unico di marcia in via Giulini, consentendo l'accesso, ai soli veicoli autorizzati, da via S. Ambrogio in direzione di Corso Magenta;
4. l'istituzione delle seguenti aree di sosta interne alla zona a traffico limitato.
  - Stalli per carico e scarico delle merci, di cui all'art. 7 c. 1 lettera g) del Codice della Strada, con sosta limitata a un tempo massimo di 15 minuti

- e obbligo di esposizione dell'orario di inizio sosta, ai sensi dell'art. 157 comma 6 del Codice della Strada:
- n. 2 stalli di sosta in corso Magenta;
  - n. 5 stalli di sosta in via XXV Aprile;
  - n. 3 stalli di sosta in via Luini, in prossimità di largo Tosi.
- Stalli di sosta riservati ai veicoli autorizzati al servizio di persone invalide che espongono il contrassegno di cui alla fig. II 130 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.° 495 modificato con il D.P.R. 30 luglio 2012 n.° 151, nuovo contrassegno Europeo, evidenziato ai sensi degli artt. 120 comma 2 e 149 comma 5 D. Lgs 30.04. 1992 n°285:
    - n. 4 stalli di sosta in via XXV Aprile;
    - n. 2 stalli di sosta in corso Magenta;
    - n. 2 stalli di sosta in via Luini;
  - L'istituzione in via XXV Aprile di n. 2 stalli di sosta riservati al servizio di noleggio con conducente (NCC) e servizio di piazza (TAXI) per trasporto persone.

## 5. La seguente disciplina di circolazione e l'accesso veicolare nei seguenti varchi, così individuati:

- VARCO 1- via XXV Aprile
- VARCO 2- via Cavallotti
- VARCO 3- via Palestro
- VARCO 4- via Garibaldi
- VARCO 5- via Luini
- VARCO 6- via Giulini

### 5.1 VARCHI 1-2-3-4-5-6

- a. Consentito l'accesso attraverso tutti i varchi, senza preventiva autorizzazione né obbligo di comunicazione della targa, per i seguenti veicoli:
  - velocipedi e veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere uniformati ai velocipedi (salvo disciplina particolare);
  - veicoli appartenenti alle Forze dell'Ordine (FFOO);
  - veicoli adibiti a servizi di pubblico soccorso.
- b. Consentito l'accesso con autorizzazione ai veicoli di residenti o domiciliati, titolari di posto auto in aree private interne alla z.t.l. o, comunque, raggiungibili solo attraverso l'accesso alla z.t.l. , attraverso il percorso più breve;

### 5.2 VARCO 1- VIA XXV APRILE

- a. Consentito l'accesso, oltre a quanto specificato nel punto precedente, senza preventiva autorizzazione ma con obbligo di comunicazione della targa alle seguenti categorie di veicoli:
  - veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità, per lo svolgimento delle prestazioni di competenza;
  - veicoli dei servizi di vigilanza privata, per lo svolgimento delle attività di competenza;

- veicoli al servizio di persone invalide muniti di apposito contrassegno, con sosta negli appositi spazi;
  - veicoli adibiti a ceremonie religiose (funerali, matrimoni);
  - veicoli degli operatori commerciali ambulanti, per manifestazioni autorizzate;
  - veicoli adibiti al carico e scarico delle merci destinate agli esercizi commerciali con una massa a pieno carico non superiore a 3,5 t. dalle ore **08.00 alle ore 11.30 dal lunedì al venerdì**, con sosta negli appositi spazi;
  - veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare, muniti di apposito contrassegno "medico in visita" apposto sul cruscotto e qualora l'accesso sia motivato da effettiva urgenza;
  - TAXI e NCC per operazioni di salita/discesa dei passeggeri, con sosta negli appositi spazi.
- b. L'omissione dell'obbligo di comunicazione di cui al punto a) comporta, per il responsabile, il pagamento delle spese di istruttoria e notifica delle infrazioni rilevate, anche in caso di accoglimento dell'eventuale ricorso gerarchico o giurisdizionale.
- c. consentito l'**Accesso con autorizzazione sotto forma di specifico contrassegno** ai residenti di via XXV aprile, C.so Magenta (tratto S. Magno - Giulini) e via Corridoni senza disponibilità di posto auto interno all'area, con sosta limitata negli appositi spazi e per il tempo massimo di 15 minuti.

### 5.3 VARCO 6 - VIA GIULINI

Consentito l'**Accesso con autorizzazione sotto forma di specifico contrassegno** ai veicoli di massa a pieno carico non superiore a 2 t, di residenti o domiciliati, titolari di posto auto in aree private in via Giulini e corso Magenta, tratto compreso tra via Giulini e via Ratti.

6. di far decorrere la presente disciplina a far data 25 luglio 2018, subordinandone l'attuazione all'apposizione della prevista segnaletica stradale conforme al c.d.s.;
7. E' revocato il punto 6 dell'ordinanza 286 del 06.08.2015 concernente gli orari di funzionamento dei sistemi di controllo e la disciplina degli accessi veicolari dell'Area ZTL antecedenti al presente provvedimento.

### INFORMA

- a) che sull'intera area vige il divieto di sosta, ad eccezione dei casi espressamente previsti nel dispositivo;
- b) che l'inottemperanza alle prescrizioni dettata dalla presente ordinanza è sanzionata a norma dell'art. 7 comma 1 a) e c. 14 Codice della Strada;
- c) Rilascio autorizzazioni:  
Le richieste delle autorizzazioni di cui ai punti precedenti, nonché la comunicazione del numero di targa dovranno pervenire, almeno 7 gg.

prima della data prevista per il transito, su modulistica predisposta, scaricabile dal sito [www.legnano.org](http://www.legnano.org) (area “**multeonline**”), via fax al numero 0331 488626 o all’indirizzo e-mail [pl.mobilitatrafico@legnano.org](mailto:pl.mobilitatrafico@legnano.org) o direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Legnano.

Ulteriori autorizzazioni all’accesso e alla sosta all’interno della Zona a Traffico Limitato potranno essere rilasciate solo per motivati casi, qualora venga dimostrato un interesse concreto che non può essere soddisfatto in altro modo (es. consegna farmaci urgenti, trasporto valori, etc.).

Per il transito attraverso i varchi presidiati da telecamere la targa potrà essere comunicata per motivate cause indifferibili ed urgenti, entro i due giorni successivi, su apposita modulistica scaricabile come sopra.

- d) di attuare, per il varco di via XXV Aprile presidiato da telecamere, conformemente alle raccomandazioni ministeriali contenute nell’autorizzazione 1571/2015, un periodo di pre-esercizio di giorni 45 a partire dal 25 luglio concernente il controllo elettronico degli accessi negli orari oggetto di estensione (dalle 7.30 alle 20.00 feriali e dalle 7.30 alle 14.00 prefestivi), con contestazione delle violazioni solo in presenza di personale di Polizia Locale;
- e) di prevedere, analogamente al punto precedente, stante le esigenze istruttorie, un periodo di giorni 45 a partire dal 25 luglio per permettere la gestione e conclusione dei procedimenti attivati d’ufficio o su richiesta, relativi alla messa a regime dei titoli autorizzatori d’accesso conformemente alla presente disciplina;
- f) che il responsabile del procedimento è il Commissario di Polizia Locale Rosa Potenza,;
- g) Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, da parte di chi ne abbia interesse:
  - ✓ al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs n. 285/92;
  - ✓ Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR), entro i termini previsti dal D. Lgs n. 104/10;
  - ✓ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71;

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e in luogo mediante l’istallazione della segnaletica stradale;

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Il Dirigente  
Responsabile Settore 5°  
Servizi per la Sicurezza e la Mobilità  
(Dr Daniele Ruggeri)